



LICEO - "ROSA - GIANTURCO"-POTENZA

Prot. 0001629 del 27/01/2024

I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO SEMICONVITTO

I principi cui si ispira il presente Regolamento sono intesi ad un'organizzazione partecipativa delle componenti Semiconvitto - Scuola - Famiglia, che interagiscono ai fini della formazione e dell'educazione dell'alunno semiconvittore. L'attività del semiconvitto è finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. Inoltre, tale Regolamento si ispira anche alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto degli studenti, e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del P.T.O.F.

Art. 1 – Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale

Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate, e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione educativa un servizio di semiconvittualità che promuova e favorisca la sua crescita personale, culturale e sociale, e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione. Perché l'Istituzione possa assolvere al suo compito, è indispensabile che il semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole di una civile convivenza. A tal fine, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione e alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

Art. 2 – Ammissione al semiconvitto

Art. 2-1. Gli alunni iscritti al biennio del Liceo Scientifico Sportivo annesso al Convitto Nazionale "S. Rosa" sono **obbligati** alla frequenza del semiconvitto. Hanno l'obbligo di frequentare il semiconvitto per almeno due anni, tutti gli alunni che si iscrivono al Liceo Scientifico Sportivo annesso al Convitto Nazionale "S. Rosa" indipendentemente dall'anno frequentato (es. II e III, III e IV, IV e V). Possono inoltre frequentare il semiconvitto, gli alunni iscritti ad altre scuole annesse e non, al Convitto Nazionale "S. Rosa".

Art. 2-2. I semiconvittori pagano una retta, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Convitto, quale contributo integrativo per assistenza diritto studio.

La retta è fissata in € 900,00 (euro novecento/00) per anno scolastico da pagare in tre rate:

- la prima rata entro la prima settimana dall'inizio dell'anno scolastico;
- la seconda rata entro il 15 dicembre;
- la terza rata entro il 15 marzo.

Qualora i versamenti non vengano effettuati entro i termini indicati il lunedì successivo il semiconvittore non sarà riammesso al semiconvitto.

Art. 2-3. All'atto dell'ammissione all'attività del semiconvitto la famiglia è tenuta a comunicare eventuali allergie o intolleranze a farmaci, a cibi o ad altro e a presentare apposita scheda sanitaria da redigere a cura del medico curante.

Il semiconvittore ha diritto a:



- ricevere un'accoglienza e un'assistenza adeguate all'età;
- vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvitto;
- salubrità e sicurezza degli ambienti.

Art. 3 – Doveri dei semiconvittori

Il semiconvittore è tenuto a:

1. frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere agli impegni di studio;
2. avere, nei confronti del Rettore – Dirigente scolastico, degli educatori, di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, cui lui stesso ha diritto;
3. avere un comportamento corretto nell'adempimento dei propri doveri e nell'esercizio dei propri diritti;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nel Convitto;
5. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e a comportarsi in modo da non arrecare danni ai compagni, agli operatori e al patrimonio del Convitto;
6. segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario ed eventualmente una denuncia alle autorità competenti;
7. condividere, con gli operatori del Convitto, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa.

In particolare, si ricorda ai semiconvittori che:

1. è importante mantenere rapporti corretti, tolleranti e collaborativi con tutti;
2. durante lo studio non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;
3. è consentito prendere la parola previa alzata di mano e solo dopo l'autorizzazione dell'educatore;
4. non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo ai compagni impegnati nelle attività di studio;
5. durante le ore dedicate allo studio, non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'educatore;
6. non è consentito uscire per recarsi in bagno prima delle ore 17:00 salvo casi eccezionali e sempre previo autorizzazione dell'educatore;
7. durante gli spostamenti di classe non si deve recare disturbo alle altre classi;
8. per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore.

Art. 4 – Permessi di uscita

È consentito ai semiconvittori che frequentano il I e il II anno, di usufruire di permessi di uscita durante l'attività semiconvittuale, a condizione che un genitore, prelevi direttamente l'alunno; il semiconvittore può essere prelevato anche da un delegato munito di delega scritta che sollevi la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità con allegato un documento di identità del genitore. In caso di necessità e urgenza, l'autorizzazione ad uscire può essere concessa previa presentazione della richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, sull'apposito modello predisposto dalla Direzione del Convitto. È prevista, inoltre, la possibilità di



usufruire del permesso di uscita qualora il semiconvittore sia prelevato da una persona maggiorenne nominata quale raccomandataria dal genitore o da chi ne fa le veci.

E' consentito, ai semiconvittori che frequentano le classi III, IV e V, di uscire da soli, previo richiesta dei genitori; la richiesta deve essere redatta su apposito modello predisposto dalla Direzione del Convitto ed inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: pzvc01000g@istruzione.it, con allegato una copia del documento di identità del genitore.

Le uscite pomeridiane possono avvenire prima delle ore 15:00, alle ore 16:00 e alle ore 17:00.

Art. 5 – Provvedimenti disciplinari

L'ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per i convittori. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare ad un convittore si applicano quelle previste nel presente regolamento. In assenza della commissione disciplinare spetta al Rettore - Dirigente Scolastico prendere decisioni ultime rilevate da segnalazioni scritte e documentate da parte del personale educativo.

La responsabilità disciplinare è personale.

Spetta agli educatori e al personale collaboratori scolastici ognuno per la propria parte, curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità semiconvittuale.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

Art. 6 - a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al semiconvittore/semiconvittrice è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come **primo strumento** atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore;



3. richiamo scritto (nota) con comunicazione alla famiglia;

4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.

I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, ecc.);
- abbigliamento non consono all'ambiente comunitario-semiconvittuale;
- allontanamento non autorizzato durante le attività semiconvittuali.

Art. 6 -b) Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.

Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

• Sospensione dal semiconvitto da 1 a 5 giorni in caso di:

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell'Istituto;
4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell'Istituto;
5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
7. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
9. allontanamento non autorizzato dal Convitto durante le attività semiconvittuali;
10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

• Sospensione dal semiconvitto da 6 a 15 giorni in caso di:

1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
2. molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell'Istituto;
3. atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
4. offese gravi alla dignità delle persone;
5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;



6. atti e/o molestie di carattere sessuale.

• **Sospensione dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

Nei casi più gravi, il semiconvittore può essere allontanato dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il semiconvittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà accertata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del semiconvittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia in ogni caso.

Le sanzioni di cui al punto **a)** sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui al punto **b)** sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il Collegio degli educatori.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal semiconvitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 7 – Vigilanza

Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti per recarsi in mensa, durante la permanenza in mensa, durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato, fino all'uscita degli alunni.

Durante le ore di attività semiconvittuale non è consentito uscire dalle aule senza l'autorizzazione degli educatori e solo per validi motivi. La merenda pomeridiana si svolge in classe e, previo consenso degli educatori, ci si può recare in bagno. L'accesso alla biblioteca è consentito solo agli allievi accompagnati da un educatore o muniti dell'apposita autorizzazione dell'educatore. Per accedere ai laboratori o alle aule speciali, gli studenti devono essere sempre accompagnati dagli educatori.

Art. 8 – Orari e uscita

Art. 8-1. Le attività del semiconvitto sono di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 18:00 salvo giorni prefestivi.

Art. 8-2. Il semiconvittore è tenuto a rispettare gli orari che regolano i momenti della vita semiconvittuale.



Art. 9 – Attività pomeridiane

Il semiconvittore deve rispettare gli orari che regolano i momenti della vita semiconvittuale così di norma stabiliti, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie previa autorizzazione del Rettore.

Ore 12:05 attività a discrezione dell'educatore di gruppo;

Ore 13:15 pranzo;

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 attività ricreativa;

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 attività di Studio;

Dalle ore 17:00 alle ore 17:15 ricreazione e distribuzione della merenda;

Ore 18:00 uscita.

Art. 10 – Comportamento del semiconvittore

Art. 10-1. I semiconvittori dovranno mantenere un comportamento corretto ed ordinato ed un contegno disciplinato durante i diversi momenti della vita semiconvittuale, nel rispetto dei compagni e del personale addetto, e in particolare:

- durante i trasferimenti scuola-mensa-aula di studio;
- durante i turni di mensa;
- durante l'attività di studio e l'attività ricreativa.

Art. 10-2. Gli Educatori annoteranno eventuali punizioni da comunicare al Rettore - dirigente scolastico per comportamenti scorretti da parte dei semiconvittori.

Art. 10-3. Durante i pasti gli allievi semiconvittori dovranno mantenere un contegno disciplinato; eventuali lamenti vanno rivolte al Personale Educativo di turno.

Art. 10-4. Gli alunni devono pranzare al turno loro assegnato dal Collaboratore del Rettore.

Art. 10-5. I semiconvittori della stessa squadra devono recarsi a mensa con gli Educatori e non è consentito lasciare la propria squadra senza il permesso dell'Educatore di squadra.

Art. 10-6. È vietato introdursi in locali non autorizzati né accedere al settore convitto senza previa autorizzazione.

Art. 11 – Malattia

Nel caso di eventi gravi e urgenti i semiconvittori saranno accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Potenza, l'Educatore in servizio avvertirà immediatamente la famiglia.

Art. 12 – Collaborazione scuola-famiglia

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo. La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia a controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite il diario dei figli.

Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della funzione.



In casi di particolare gravità i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il Collaboratore del Rettore o con il Rettore stesso.

Art. 13 – Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni

1. Tutti gli spazi del Convitto (aule, servizi, laboratori, cortili ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia della qualità della vita scolastica.
2. L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, aula magna, aula informatica, ecc.) è disciplinato da specifici regolamenti, ai quali si rimanda. Il loro utilizzo è stabilito a inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.
3. I semiconvittori, al termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e da questi al Collaboratore del Rettore. Ogni educatore è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, delle aule e dei laboratori in cui opera e su cui ha il dovere di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni o danni.
4. Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni o degli operatori scolastici in caso di danni ad essi cagionati.
5. Il Direttore dei servizi generali amministrativi accerterà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.
6. Tutti i semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni e di oggetti dei quali non si è assunto l'impegno di custodia.

Art. 14 – Divieto di fumare

Il divieto di fumare vige per tutti in tutti gli ambienti di pertinenza del Convitto, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1, comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge.

Art. 15 – Telefoni cellulari e altro materiale

Durante le ore di studio guidato non è consentito utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, salvo nelle situazioni autorizzate espressamente dall'educatore. Il mancato rispetto di questa norma comporta:

- il momentaneo sequestro dell'apparecchiatura (telefonino o altro) che sarà consegnato all'ufficio di Dirigenza e restituito in presenza dei genitori;
- l'annotazione dell'infrazione sul registro e l'irrogazione di una sanzione disciplinare.



Ai sensi delle norme vigenti per la tutela della privacy, non è consentito all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree limitrofe, l'uso di dispositivi per la registrazione di immagini, audio e video, a tutti gli operatori della scuola, agli studenti e ai loro familiari.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto e alle Norme vigenti in materia di semiconvitti sul territorio nazionale. Il presente Regolamento si compone di n. 16 articoli, entra in vigore dalla data di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.¹

¹ **Regolamento Semiconvitto**

Edizione gennaio 2024

Elaborato e deliberato dal Collegio degli Educatori il 4/12/2023 delibera n. 7

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18/1/2024 – Delibera n. 8